

Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica preventiva, ai fini della validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerenti i lavori per la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Codice CUP: H91C08000070008; Codice CIG: 7317888038

In relazione alla procedura indicata in oggetto, è pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

Con riferimento all'invito a gara di cui all'oggetto provvediamo a inviare i seguenti quesiti:

Quesito n. 1:

Con riferimento al paragrafo "A.3) Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)" nel quale si afferma che:

"Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati che pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga."

Si chiede: I certificati di buona e regolare esecuzione vanno allegati alla documentazione di gara oppure in fase di aggiudicazione? Se devono essere allegati in fase di gara, a quale documento vanno allegati e in quale busta vanno inseriti? In caso di RTI da costituire o già costituito chi deve produrre i certificati di cui sopra?

Al suddetto quesito è stata data la risposta testualmente riportata:

In relazione al quesito formulato nella Vostra nota indicata in oggetto si precisa che il paragrafo III.2), n. 4 del disciplinare si limita a richiedere una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal medesimo disciplinare al paragrafo I.2, lett. A.3). I certificati di regolare esecuzione saranno richiesti dall'Ente Aggiudicatore in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, come specificato dal paragrafo V.3) del citato disciplinare di gara.

Quanto al contenuto dei certificati, questi ultimi devono recare la descrizione del servizio reso e relativo importo, indicazione dell'affidatario, specificando la quota parte svolta dal concorrente, data del contratto, data di ultimazione del servizio stesso.

Poiché i certificati di che trattasi devono essere prodotti in sede di verifica dei requisiti, come sopra chiarito, gli stessi saranno trasmessi dal medesimo concorrente su richiesta dell'Ente Aggiudicatore: in caso di RTI non ancora costituito, pertanto, detti certificati devono essere trasmessi congiuntamente da tutti i componenti del Raggruppamento in ragione dei requisiti spesi da questi ultimi.

Roma, 15/01/2018